



COMUNE DI FONTANIVA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DECRETO N. 4 del 18-04-2024

Oggetto: INCARICO AL DOTT. PAOLO BASSO DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA FARMACIA COMUNALE BEATO BERTRANDO SRL FINO AL RINNOVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Vista la competenza attribuita dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 commi 8-9:

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

Premessa:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 2 aprile 2009 di istituzione della società Farmacia Comunale Beato Bertrando srl, socio unico Comune di Fontaniva, allo scopo di gestire la nuova sede farmaceutica di titolarità del Comune, con l'approvazione dello statuto con oggetto sociale la gestione della II sede farmaceutica di Fontaniva;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 23 luglio 2012, di integrazione dell'oggetto sociale, contenuto nello statuto della Farmacia Comunale Beato Bertrando Srl, con il servizio sociale pubblico di gestione dell'Asilo Nido Comunale e la costruzione dell'immobile Asilo da erigere su terreno conferito all'uopo dal Comune nella società Farmacia;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 30 giugno 2021, con la quale il Comune decideva di non affidare nuovamente alla Farmacia Comunale Beato Bertrando Srl la gestione, in proprio o tramite terzi, dell'Asilo Nido, in quanto non appartenente alle attività tipiche delle farmacie;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 10 marzo 2022, con la quale, in particolare, si davano indirizzi:

- a) di modificare l'art. 3 "Oggetto" e l'art. 5 "Capitale sociale" dello statuto della Farmacia Comunale Beato Bertrando Srl;
- b) di ridurre il capitale sociale della società ad € 10.420,00, quindi per € 35.000,00, con rimborso di capitale in denaro al socio unico;
- c) di rivedere il Contratto di concessione per la gestione del servizio farmaceutico, registrato a Padova 1 in data 31/01/2017 al n. 1393 serie 1T rep. 3191 racc. 2066, Notaio Michelangelo Casciano, sottoscritto tra il Comune di Fontaniva e la Farmacia Comunale Beato Bertrando srl, modificando gli articoli 3 "Durata" e 7 "Corrispettivo", con effetto dal 1/01/2022;

Preso atto del Verbale di Assemblea della Farmacia comunale, Repertorio n. 9870 del 13/05/2022, Raccolta n. 6639 del Notaio Michelangelo Casciano, registrato a Padova con n. 19256 serie 1T, di riduzione volontaria del capitale sociale, di modifica dell'oggetto sociale e delle conseguenti delibere, nel rispetto degli indirizzi della deliberazione di Consiglio comunale n. 4/2022;

Preso atto dell'Atto negoziale integrativo del Contratto di servizio tra il Comune di Fontaniva e la Farmacia comunale Rep. 3191/2017, Repertorio n. 662 del 28/09/2022 del Segretario comunale, registrato a Padova con n. 39928 del 18/10/2022 serie 1T, nel rispetto della deliberazione di Consiglio comunale n. 4/2022;

Visto il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Visto l'art. 42 lettera m) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla competenza del Consiglio comunale nella definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 12/06/2014 di indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000:

- a) è riservata al Consiglio Comunale la nomina dei propri rappresentanti presso enti, Aziende, istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, tale intendendosi la nomina nel proprio seno o la nomina con riserva a favore dei rappresentanti delle minoranze in misura non inferiore ad un terzo se più di un rappresentante e con voto limitato ad uno;
- b) è riservata al sindaco la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, previste dalla legge e dai regolamenti in tutti i casi in cui tale nomina non sia riservata dalla legge al Consiglio Comunale. Il Sindaco deve informare il Consiglio Comunale delle nomine effettuate, nella seduta immediatamente successiva;
- c) le nomine verranno effettuate per la durata prevista dalla legge o, in mancanza, sino al rinnovo dell'Amministrazione Comunale;
- d) le nomine dovranno essere effettuate secondo criteri di "comprovata competenza" in relazione alle funzioni che dovranno essere assolte, tenendo conto del titolo di studio o dell'attività professionale svolta o di precedenti esperienze in analoghe funzioni;
- e) le nomine dovranno essere effettuate secondo criteri di trasparenza, scegliendo cittadini in possesso di requisiti previsti per l'elezione alla carica di consiglieri comunali;
- f) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, non possono essere nominati rappresentanti del Comune, ai sensi dell'art. 64, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;
- g) i nominati dovranno riferire periodicamente al Sindaco sull'attività svolta;
- h) il Sindaco potrà revocare con proprio provvedimento motivato i rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende, istituzioni e commissioni che non siano esclusivamente tecniche, qualora venga meno il necessario rapporto fiduciario e si determini una reale disomogeneità fra la composizione politico-amministrativa del Comune e quella degli organi sopraindicati con riflessi negativi sulla programmazione e sulla gestione di interessi comuni, con rottura di quella conformità di volontà e di intenti che il legislatore ha inteso debba instaurarsi fornendo a tal fine al Sindaco lo strumento della revoca.
- i) per gli stessi motivi di cui al punto precedente, il Consiglio Comunale può revocare con proprio atto i rappresentanti nominati dallo stesso.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 4/12/2014 di indirizzo per la nomina dell'Amministratore unico della Farmacia comunale con avviso pubblico contenente i seguenti punti:

- a) la nomina dovrà essere effettuata secondo criteri di "comprovata competenza" in relazione alle funzioni che dovranno essere assolte, tenendo conto del titolo di studio o dell'attività professionale svolta o di precedenti esperienze in analoghe funzioni.
- b) la nomina dovrà essere effettuata secondo criteri di trasparenza, scegliendo cittadini in possesso di requisiti previsti per l'elezione alla carica di consiglieri comunali.
- c) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, non possono essere nominati rappresentanti del Comune, ai sensi dell'art. 64, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
- d) il nominato dovrà riferire periodicamente al Sindaco sull'attività svolta.
- e) il Sindaco potrà revocare con proprio provvedimento motivato i rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende, istituzioni e commissioni che non siano esclusivamente tecniche, qualora venga meno il necessario rapporto fiduciario e si determini una reale disomogeneità fra la composizione politico-amministrativa del Comune e quella degli organi sopraindicati con riflessi negativi sulla programmazione e sulla gestione di interessi comuni, con rottura

di quella conformità di volontà e di intenti che il legislatore ha inteso debba instaurarsi fornendo a tal fine al Sindaco lo strumento della revoca.

- f) i candidati non devono trovarsi in una posizione di conflitto d'interessi o d'incompatibilità per l'espletamento delle funzioni da svolgere, sia nei confronti del Comune che della società (art. 63 TUEL).

Preso atto del decreto n. 5682 del 31/05/2018 di nomina del dott. Paolo Basso, Amministratore unico fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 9/04/2021 di indirizzo per la nomina dell'Amministratore unico della Farmacia comunale, in particolare:

1. di incarico all'ufficio competente della verifica dei requisiti necessari per un rinnovo dell'incarico di Amministratore unico al dott. Paolo Basso, nel rispetto della normativa sul conflitto di interesse e sulle condizioni di inconferibilità degli incarichi;
2. di disposizione al Sindaco di confermare l'incarico all'Amministratore unico per il triennio 2021/2023, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023;
3. di conferma degli indirizzi e condizioni contenute nella deliberazione di Giunta n. 104 del 4/12/2014 e nel decreto sindacale prot. 5682 del 31/05/2018;

Preso atto del decreto del Sindaco prot. 5701 del 29/04/2021 di rinnovo dell'incarico di Amministratore unico al dott. Paolo Basso, per il triennio 2021-2023, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2023;

Richiamato il Titolo IV Amministrazione-Rappresentanza dello Statuto della Farmacia comunale, che disciplina la forma di amministrazione, la durata e revoca, il compenso, i poteri e la rappresentanza, in particolare l'articolo 15:

DURATA - REVOCA

15.1 L'amministratore unico può essere anche non socio, dura in carica fino a revoca o dimissioni, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito all'atto della sua nomina, e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2449 c.c..

15.2 E' consentita la revoca dell'amministratore unico in ogni tempo per il venir meno del rapporto fiduciario, per questioni organizzative e di razionalizzazione, che vengono riconosciute espressamente dalle parti essere "giusta causa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1725, c.c..

15.3 Spetterà al socio unico con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

15.4 La cessazione dell'amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.5 L'amministratore unico è rieleggibile.

Considerato che, a norma del citato art. 15 comma 5 dello Statuto, l'Amministratore unico, nominato a seguito di procedura pubblica, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di Consiglio comunale n. 25/2014 e nella deliberazione di Giunta comunale n. 104/2014, è rieleggibile;

Considerata la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 16/04/2024 di approvazione del bilancio 2023 della Farmacia comunale, in particolare:

- a) la presa d'atto del Bilancio di esercizio al 31/12/2023 della Farmacia comunale Beato Bertrando srl, presentato dall'Amministratore unico, prot. 7198 del 12/04/2024, dal quale risulta il conseguimento dell'utile di esercizio di € 103.587,00;
- b) l'approvazione della Relazione sull'attività svolta nell'anno 2023, dall'Amministratore unico, prot. 7198 del 12/04/2024, dalla quale risulta il raggiungimento degli obiettivi precedentemente assegnati, con deliberazione di Giunta n. 162 del 27/12/2022 e n. 96 del 11/07/2023;
- c) la presa d'atto delle informazioni sul governo societario e sulla valutazione del rischio di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 6 commi 2-4 del D.Lgs. n. 175/2016, contenute nella Nota integrativa al Bilancio dell'esercizio al 31/12/2023;

Considerata quindi la "comprovata competenza" del dott. Paolo Basso in relazione alle funzioni di Amministratore unico, in considerazione del titolo di studio, dell'attività professionale svolta e di precedenti esperienze in analoghe funzioni;

Richiamato il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 contenente disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Richiamato l'art. 64 comma 4 del TUEL che dispone che il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune;

Preso atto della dichiarazione dell'Amministratore di assenza di conflitto di interesse e di situazioni di inconferibilità e incandidabilità, nel rispetto del D.Lgs. n. 39/2013 e del TUEL, pervenuta al prot. 7488 del 16/04/2024;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 17/04/2024, in particolare i seguenti punti:

1. di dare indirizzo al Sindaco di confermare la nomina del dott. Paolo Basso, nato a Padova il 26/08/1973, Amministratore unico della Farmacia comunale Beato Bertrando srl, fino al rinnovo dell'Amministrazione comunale, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 12/06/2014 e nella deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 4/12/2014, precisando che il termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sarà ricostituito, come previsto dall'art. 15 comma 4 dello Statuto della società;
2. di prendere atto che l'Amministrazione della Farmacia comunale è disciplinata dal Titolo IV dello Statuto, art. 14-18, per quanto riguarda la nomina, la durata e revoca, il compenso, i poteri, la rappresentanza;
3. di precisare che l'Amministratore dovrà rispettare gli indirizzi contenuti nella deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 4/12/2014, richiamati nella deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 9/04/2021 e nei decreti del Sindaco prot. 5682/2018 e n. 5701/2021, in particolare:
 - il nominato dovrà riferire periodicamente al Sindaco sull'attività svolta.
 - il Sindaco potrà revocare con proprio provvedimento motivato i rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende, istituzioni e commissioni che non siano esclusivamente tecniche, qualora venga meno il necessario rapporto fiduciario e si determini una reale disomogeneità fra la composizione politico-amministrativa del Comune e quella degli organi sopraindicati con riflessi negativi sulla programmazione e sulla gestione di interessi comuni, con rottura di quella conformità di volontà e di intenti che il legislatore ha inteso debba instaurarsi fornendo a tal fine al Sindaco lo strumento della revoca.

Visto il Titolo IV dello Statuto della Farmacia comunale che disciplina la nomina, la durata e revoca, il compenso, i poteri, la rappresentanza:

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 14

NOMINA - FORME DI AMMINISTRAZIONE

14.1 La società è amministrata da un amministratore unico nominato con decisione del socio unico.

ARTICOLO 15

DURATA - REVOCA

15.1 L'amministratore unico può essere anche non socio, dura in carica fino a revoca o dimissioni, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito all'atto della sua nomina, e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2449 c.c..

15.2 E' consentita la revoca dell'amministratore unico in ogni tempo per il venir meno del rapporto fiduciario, per questioni organizzative e di razionalizzazione, che vengono riconosciute espressamente dalle parti essere "giusta causa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1725, c.c..

15.3 Spetterà al socio unico con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

15.4 La cessazione dell'amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.5 L'amministratore unico è rieleggibile.

ARTICOLO 16

COMPENSO

16.1 All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria carica. L'Assemblea ordinaria potrà annualmente determinare a favore dell'amministratore unico un compenso ed eventualmente un'indennità di fine mandato.

ARTICOLO 17

POTERI

17.1 L'Amministratore unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o sottoposto alla preventiva decisione del socio unico dallo Statuto così come previsto dal precedente articolo 8.3.

17.2 Rientrano nell'amministrazione ordinaria: la gestione ordinaria (acquisti, vendite, sconti e pagamenti), la rappresentanza dell'azienda nei confronti dei terzi, la sottoscrizione dei contratti di affitto, leasing, di acquisto di arredi, mobili, attrezzature, apparecchiature e quanto altro occorre per il buon funzionamento dell'impresa, compreso i contratti di servizi, la presentazione di richieste di affidamenti bancari agli istituti di credito, il loro utilizzo ivi inclusa la facoltà di emettere assegni nei limiti degli scoperti di conto accordati, la compravendita di beni mobili registrati, la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, la facoltà di nominare procuratori ad negozia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

17.3 Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui gli atti di gestione rilevino impegni per la società di importo superiore ad un determinato limite riferito alla natura dell'operazione e/o ad un determinato periodo, da specificare con provvedimento di nomina o con provvedimenti successivi.

17.4 Data la particolare natura di ente pubblico dell'unico socio e stante quanto previsto al successivo articolo 20, l'amministratore unico, pur nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute, tempo per tempo, nel contratto di servizio in essere con il socio unico, il tutto nell'assoluto rispetto della vigente normativa in materia.

ARTICOLO 18

RAPPRESENTANZA

18.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico.

18.2 L'organo amministrativo potrà nominare procuratori ad negozia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

18.3 Al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri delegati

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, lo Statuto comunale;

DECRETA

1. di confermare la nomina del dott. Paolo Basso, nato a Padova il 26/08/1973, Amministratore unico della Farmacia comunale Beato Bertrando srl, fino al rinnovo dell'Amministrazione comunale, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 12/06/2014 e nella deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 4/12/2014, precisando che il termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sarà ricostituito, come previsto dall'art. 15 comma 4 dello Statuto della società;
2. di prendere atto che l'Amministrazione della Farmacia comunale è disciplinata dal Titolo IV dello Statuto, art. 14-18, per quanto riguarda la nomina, la durata e revoca, il compenso, i poteri, la rappresentanza;
3. di precisare che l'Amministratore dovrà rispettare gli indirizzi contenuti nella deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 4/12/2014, richiamati nella deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 9/04/2021 e nei decreti del Sindaco prot. 5682/2018 e n. 5701/2021, in particolare:
 - il nominato dovrà riferire periodicamente al Sindaco sull'attività svolta.
 - il Sindaco potrà revocare con proprio provvedimento motivato i rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende, istituzioni e commissioni che non siano esclusivamente tecniche, qualora venga meno il necessario rapporto fiduciario e si determini una reale disomogeneità fra la composizione politico-amministrativa del Comune e quella degli organi sopraindicati con riflessi negativi sulla programmazione e sulla gestione di interessi comuni, con rottura di quella conformità di volontà e di intenti che il legislatore ha inteso debba instaurarsi fornendo a tal fine al Sindaco lo strumento della revoca.
4. di confermare il compenso mensile lordo di € 500,00, sulla base dell'art. 16 dello Statuto, già previsto nei precedenti decreti del Sindaco prot. 5682/2018 e 5701/2021;
5. di confermare che, sulla base degli obiettivi annualmente fissati dal Socio unico, all'amministratore potrà essere corrisposta la retribuzione di risultato, nella misura massima del 30% del compenso annuo stabilito, e la valutazione avverrà sulla base dei risultati raggiunti a consuntivo, come già previsto nei precedenti decreti prot. 5682-2018 e 5701/2021;
6. di comunicare al Consiglio comunale la presente nomina, nel rispetto della deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 12/06/2014;

7. di prendere atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale, nell'albo pretorio on line e in Amministrazione trasparente, nella sezione provvedimenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to Pitton Edoardo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

DECRETO N. 4 del 18-04-2024

Oggetto: INCARICO AL DOTT. PAOLO BASSO DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA FARMACIA COMUNALE BEATO BERTRANDO SRL FINO AL RINNOVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al _____ con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI FONTANIVA li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
